Conto corrente con la Posta

*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 140 del 17 giugno 1943-XXI*

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA* — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## SOMMARIO

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

**Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14495/54213-2-12.1/1.3.1 dell'8 maggio 1943-XXI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/34063 in data 27 maggio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

**Decreta:**

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 8 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e di diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 8 posti di allievo ispettore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1943-XXI
*Registro n.* 1 *Uff. Risc. Ferrovie, foglio n.* 22. — CASABURI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

È aperto un concorso per esame e per titoli a 8 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dello Istituto Superiore di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 20 settembre 1943-XXI la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gl'invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di crece di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (20 settembre 1943-XXI);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre

1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo, non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono pertanto tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

*b*) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 6 e firmata dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

*c*) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 6 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesino;

*d*) certificato penale in carta da bollo da L. 18 dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche rilasiato a Roma;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 6 del podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento, recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale, della Spagna o dell'attuale conflitto, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti Autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'Autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra attuale;

*g*) fotografia recente per la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la domanda di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° gennaio 1943-XXI: i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gl'invalidi guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti

— fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la prsentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificato riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui i detti lavori furono eseguiti:

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 6) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione al concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — l'immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazione ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarla nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica per i servizi dell'esercizio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gaz-*

*zetta Ufficiale*, circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà pratica la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 10 |
| prova orale . . . . . . . | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

— di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

— di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

— di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare, entro i limiti stabiliti, la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della causa nazionale;

*b*) un altro posto è riservato al candidato risultato idoneo che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

*c*) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

*d*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

*e*) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfano di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc, di cui al presente punto 12.

13. — I primi otto della graduatoria, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare l'idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi otto della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di otto.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Diritto civile.*

Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazioni - Effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche e giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

2. — *Diritto commerciale.*

Del commercio in generale - Atti di commercio - Soggetti della attività mercantile - Azienda commerciale.

Merci e loro circolazione - Titoli di credito - Obbligazioni commerciali - Vendita - Mandato e commissione - Diritto di ritenzione - Deposito - Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario.

Prescrizione.

3. — *Diritto pubblico e diritto corporativo.*

Legge formale e legge sostanziale - Regolamenti.

Lo Stato fascista e il suo ordinamento - Gran Consiglio Fascista - Partito Fascista - Gli Enti autarchici e la loro organizzazione - Il pubblico impiego e giustizia amministrativa.

La Carta del Lavoro - L'ordinamento corporativo e sindacale - Contratto collettivo di lavoro - Magistratura del lavoro - Nozioni di previdenza ed assistenza sociale.

4. — *Economia politica corporativa e politica economica e finanziaria.*

Le attività economiche - L'organizzazione corporativa della produzione - Costi di produzione - Prezzi e disciplina dei prezzi.

Del profitto del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta - Sistemi monetari - Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta - Cambi e disciplina dei cambi.

Risparmio e credito - Intermediari del credito - La riforma bancaria corporativa.

Politica economica internazionale - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti - Autarchia economica - Protezionismo senza dazi e protezionismo coi dazi - Politica doganale - I trattati di commercio.

I trasporti terrestri, marittimi ed aerei - Le ferrovie dello Stato - Le spese pubbliche - I tributi - Politica dei prestiti pubblici - L'emissione di carta moneta.

5. — *Statistica, demografia e politica della razza.*

*A*) Concetto di statistica.

La rilevazione e lo spoglio dei dati - Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

I metodi statistici - L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata alla produzione ed agli scambi.

*B*) Censimenti e classificazioni che ne derivano - Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e dei morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni - Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione - Cenni sui quozienti specifici.

Incremento e sviluppo della popolazione - Politica fascista della razza - Lotta contro l'urbanesimo.

6. — *Geografia commerciale.*

Risorse economiche e movimenti commerciali dell'Italia e dei possedimenti. Le grandi vie di comunicazione in Europa.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza dei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale ed affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per le rispettive giornate, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

*a*) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie, all'infuori dei Codici;

*b*) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

*c*) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso;

*d*) il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1943-XXI per il concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (4).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . . . . .
Indirizzo precedente (5) . . . . . . .

Data . . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di . . . . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**Concorso a 80 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, numero 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14495/54213-2-12.1/1.3.1 dell'8 maggio 1943-XXI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/34963 in data 27 maggio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 80 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al Regio decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 80 posti di segretario in prova (amministrativo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno* 1943-XXI
*Registro n.* 1 *Uff. Risc. Ferrovie, foglio n.* 23. — CASABURI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 80 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di maturità classica, di maturità scientifica, o abilitazione magistrale e di abilitazione tecnica nautica. Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - Concorsi) — in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 20 settembre 1943-XXI, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8 in conformità al modello *C*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (20 settembre 1943-XXI);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella della lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedi-

mento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

*b*) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 6 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12°, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

*c*) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 6 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

*d*) certificato penale in carta da bollo da L. 18 dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*f*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale, della Spagna o del l'attuale conflitto, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti Autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'Autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra attuale;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4.

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° gennaio 1943-XXI; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 6) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista; sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, sloveno, serbo-croata) e sulla dattilografia e stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti e non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di dattilografia o stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito ad altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario; un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1° composizione italiana . . | punti | 20 |
| 2° tema di storia, di geografia o di diritto pubblico . . | » | 10 |
| orali . . . . . . . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese, di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca, slovena e serbo croata;

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i limiti stabiliti la domanda e i documenti prescritti del presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni;

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

*b*) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

*c*) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiali od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre del 1922;

*d*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

*e*) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso,

i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partino Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 80 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, seconda quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 80 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al n. 80.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1. — Composizione italiana su tema dato.
2. — Tema di storia e di geografia o di diritto pubblico in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI:

*Italiano.* — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

*Elementi di diritto civile.* — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto famigliare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - Contratti (nozioni generali) - Delitti e quasi delitti - Prescrizione.

*Elementi di diritto pubblico.* — Funzioni e prerogative degli organi, costituzionali dello Stato - Concetto di pubblica Amministrazione - Amministrazione locale e centrale - Organi esecutivi, consultivi e di controllo - I funzionari e gli impiegati pubblici - Legge sulla Corte dei Conti - Legge sul Consiglio di Stato.

*Elementi di diritto corporativo.* — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa - Storia delle Associazioni professionali - Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del Lavoro.

*Statistica teorica.* — Generalità - La funzione del procedimento induttivo dell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici: la rilevazione e lo spoglio - Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici: l'Istituto Centrale di Statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici: la metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi; comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - La legge dei grandi numeri.

*Statistica applicata.* — *A*) Statistiche della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano - Densità della popolazione - Statistiche dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni - Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale e della popolazione - Cenni sui quozienti specifici - Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana dalla popolazione - Urbanesimo.

*B*) Statistiche economiche: le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenno sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

*Storia moderna e contemporanea di Europa* con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia, alla Rivoluzione Fascista e alla guerra in Africa Orientale.

*Geografia.* — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le Colonie italiane e l'Impero - L'espansione dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

*Matematica.* — *a*) Aritmetica - Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

*b*) Algebra - Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

*c*) Geometria - Nozioni sulle figure piane e sui solidi - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

ALLEGATO *B*.

## NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale ed affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

*a*) di tenere libri, opuscoli, manoscritti e appunti di qualsiasi specie;

*b*) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

*c*) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione del concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro a umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . ., presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1943-XXI per il concorso a 80 posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . . . (2).

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere potrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . . . . ».

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (4).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . . . .
Indirizzo precedente (5) . . . . .

Data . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

---

**Concorso a 20 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria**

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14495/54213-2-12-1/1.3.1 dell'8 maggio 1943-XXI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/34963 in data 27 maggio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

**Decreta:**

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di segretario in prova (ragioniere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno* 1943-XXI
*Registro 1 Uff. Risc. Ferrovie, foglio* 24. — CASABURI

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 20 settembre 1943-XXI, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (20 settembre 1943-XXI);

*B*) di un anno pr ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovrante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

*b*) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 6 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

*c*) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 6 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che goda o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

*d*) certificato penale in carta da bollo L. 18 dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppe); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale, della Spagna o dell'attuale conflitto, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti Autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'Autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra attuale;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4.

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° gennaio 1943-XXI; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente — pur dovendo presentare la dimanda in carta bollata — posso produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e nel modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta da bollo da L. 6) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo dell'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei sarano restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltato per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disposssà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . . . | punti | 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . . . | » | 10 |
| prova orale . . . . . . . . | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sette decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese, di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca, slovena e serbo-croata.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i limiti stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11° (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

*b*) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerore;

*c*) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati rosultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti

di una delle due guerre mondiale o etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

*d*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

*e*) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti, saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto o risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M. V. S. N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un atto di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO X.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1 — Tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali.

2 — Tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali.

I *Gruppo*.

(Computisteria - Ragioneria generale e applicata
Elementi di matematica finanziaria).

*Computisteria* — Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Metalli nobili - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambiale, assegno, vaglia - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

*Ragioneria generale* — Concetti generali - Capitale - Inventario - Gestione economica - Scritture - Bilanci.

*Ragioneria applicata* — Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti - Imprese assicuratrici - Associazioni in partecipazione - Aziende divise - Aziende pubbliche.

*Elementi di matematica finanziaria* — Calcolo dei radicali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Capitalizzazione composta discreta - Rendite certe a rata costante

- Principali forme di ammortamento di prestiti - Valore di un prestito, nuda proprietà ed usufrutto - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie.

II *Gruppo.*

(Economia politica e corporativa - Scienza delle finanze - Statistica - Geografia generale ed economica - Merceologia).

*Economia politica corporativa* — Concetti generali - La moneta - La politica monetaria - Il mercato finanziario - Il diritto di proprietà - La tutela del lavoro - L'organizzazione del lavoro - L'organizzazione della produzione.

*Scienza delle finanze* — Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Tributi locali e contributi sindacali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici - Il bilancio dello Stato.

*Statistica* — Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

*Geografia generale ed economica* — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le colonie italiane - Le espansioni dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

*Merceologia* - Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica - Principali materie prime e prodotti manufatti.

III *Gruppo.*

(Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto pubblico).

*Diritto civile* — Persone fisiche: capacità, cittadinanza, domicilio - Persone giuridiche: concetto generale e distinzioni specifiche - Nozioni sui principali istituti del diritto di famiglia - Istituti fondamentali del diritto ereditario - Proprietà e sue limitazioni - Generalità sulle obbligazioni e sui contratti - Quasi contratti, delitti e quasi delitti - Prescrizione.

*Diritto commerciale* — Gli atti di commercio - I commercianti: incompatibilità e incapacità - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche - Caratteristiche delle obbligazioni commerciali - I singoli contratti commerciali - Il contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Servizi cumulativi e di corrispondenza - Trasporti internazionali - I titoli di credito concetti generali: la cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

*Diritto pubblico:*

*A*) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative (Il Re - Il Governo del Re - Il Capo del Governo, Primo Ministro - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio nazionale delle corporazioni - Le Assemblee legislative) - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

*B*) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

*C*) L'ordinamento corporativo dello Stato italiano - La legge fondamentale 3 aprile 1925, n. 563, e gli ulteriori sviluppi legislativi - L'inquadramento delle attività produttive: le associazioni professionali di primo grado e di grado superiore - Contratto collettivo di lavoro - Le Corporazioni - Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni - Magistratura del lavoro.

ALLEGATO *B*.

## NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte; l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

*a*) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie all'infuori delle tavole dei logaritmi e dei codici;

*b*) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

*c*) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro a umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elelaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

---

ALLEGATO *C*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1943-XXI per il concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (4).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . . . .
Indirizzo precedente (5) . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena, e serbo-croata) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

---

### Concorso a 10 posti di disegnatore in prova

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni:

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14495/54213-2-12.1/3.1 dell'8 maggio 1943-XXI;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/34963 in data 27 maggio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di designatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 10 posti di designatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1943-XXI*
*Registro n. 1 Aff. Risc. Ferrovie, foglio n. 35.* — CASABURI

---

### AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 10 posti di designatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di perito agrario o di abilitazione tecnica nautica o di licenza d'istituto d'arte; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali (Concorsi) - in Roma, piazza della Croce Rossa - non più tardi del 20 settembre 1943-XXI, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8 in conformità al modello allegati *C*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, e che parteciparono nei reparti mobilitati del-

le Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (20 settembre 1943-XXI);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Coloro che presero parte ad un concorso per Disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo.

*b*) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 6 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P. N. F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito la iscrizione al P. N. F.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

*c*) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 6 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

*d*) certificato penale in carta da bollo da L. 18 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale, della Spagna o dell'attuale conflitto, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra attuale;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) **stato di famiglia su carta da** bollo da L. 4 per **gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età** di cui al paragrafo 4.

**Questo documento quando contempla** matrimonio o nascita di figlio avvenuto **nei** 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per la ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *b*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° gennaio 1943-XXI; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà la esclusione dal concorso; però gli aspiranti che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — **Oltre i documenti obbligatori** di cui al precedente **punto 2, i concorrenti** potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e nel modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 6) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria Sicurezza nazionale o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettera *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazione che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Componimento | punti | 10 |
| 2. Problema | » | 10 |
| 3. Calligrafia | » | 10 |
| 4. Disegno | » | 20 |
| 5. Schizzo quotato | » | 20 |
| 6. Prova orale | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi

successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda entro i termini stabiliti ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ottestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

*b*) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose;

*c*) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

*d*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

*e*) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

Aa parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I disegnatori in prova, non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la loro idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 10 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 10.

15. — Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare

**tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.**

**16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.**

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica - Operazioni e riduzioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Caratteri di divisibilità - Divisori e multipli comuni - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri - Numeri primi - Scomposizione di un numero in un prodotto di fattori primi - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso e valore - Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misura del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e tre composto.

Elementi di algebra e trigonometria - Algebra: media aritmetica e geometrica - Equazioni di 1° grado ad una o due incognite - Equazioni di 2° grado - Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici. Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza di poligoni; teorema di Pitagora e suoi corollari - Applicazione del teorema di Pitagora - Aree - Triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volume.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - Rappresentazione del punto, del piano e della retta - Problemi fra retta e piani - Cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici, formule per la pressione e trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglio. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Muri - Archi circolari policentrici ed ellittici - Piattabande - Volte - Solai in legno e in ferro - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura di copertura - Scale - Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenze dei terreni.

Costruzioni meccaniche - Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - Cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area di occupazione - Sezione trasversale - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiata - Opere d'arte - Muri di sostegno.

Elementi di topografia - Scopo e longimetri - Squadri comuni e a riflessioni graduati - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Tachimetro.

Elementi di elettrotecnica - Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi Ohm, Kircoff e Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzioni elettromagnetiche - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Strumenti di misura industriale - Illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzione dei poligoni regolari - Costruzione della ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica, evolventi, cicloidi - Scale di riduzione - Pianta, alzata, spaccata - Elementi sulle proiezioni ortogonali - Sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela - Ordini architettonici - Elementi di disegno topografico.

Elementi di storia dell'arte.

Elementi di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;

2) Problema di matematica;

3) Saggio di calligrafia sui caratteri usati nei disegni;

4) Saggio di disegno ornamentale o di meccanica o di costruzioni civili. Saranno dati tre temi di cui il candidato dovrà sceglierne uno;

5) Schizzi quotati dal vero a mano libera di un determinato oggetto, con piante, alzate, sezioni e particolari sufficienti a rappresentare completamente l'oggetto.

---

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche; l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

*a*) di tenere libri, opuscoli, manoscritti, appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

*b*) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

*c*) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro a umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

---

ALLEGATO *C.*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1943-XXI per il concorso a 10 posti di disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (4).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . . . . . . . . . .

Indirizzo precedente (5) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca), intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728 deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14495/54213-2.12.1/1.3.1 dell'8 maggio 1943;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/34963 in data 27 maggio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di aiutante disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1943-XXI
*Registro* 1 *Uff. Risc. Ferrovie, foglio* 26. — CASABURI.

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma rilasciato in Italia da scuola Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola di arte o di scuola tecnica o ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o al corso superiore dell'istituto magistrale; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 20 settembre 1943-XXI, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 12,

legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (20 settembre 1943-XXI);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di aiutante disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

*b*) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 6 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

*c*) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 6 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

*d*) certificato penale in carta da bollo da L. 18 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo, attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale, della Spagna o dell'attuale conflitto, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti au-

torità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra attuale;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4.

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° gennaio 1943-XXI; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e nel modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 6) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Am-

ministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento . . . . . . | punti | 10 |
| Problema . . . . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . . . | » | 10 |
| Disegno . . . . . . . . . | » | 20 |
| Copia di disegno con cambiamento di scala . . . . . | » | 20 |
| Prova orale . . . . . . . . | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di aiuto disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando sulla domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

*b*) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

*c*) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

*d*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

*e*) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato *A* al Regio decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, durante il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

*Aritmetica.* — Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza - Superficie - Volume - Capacità - Peso e valore.

Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misure del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni.

*Elementi di geometria piana e solida.* — Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza dei poligoni - Teorema di Pitagora - Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

*Elementi di fisica.* — Forze e loro rappresentazione e composizione - Legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Aerometri - Pressione atmosferica - Barometri - Manometri - Pompe.

Dilatazione - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Principî di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Circuiti elettrici - Legge di Ohm - Effetti calorifici della corrente elettrica - Illuminazione elettrica.

*Elementi di meccanica applicata*:

*a*) Macchine: trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate; forme dei denti delle ruote dentate;

*b*) Costruzioni: cenni sulle sollecitazioni semplici; concetto di carico di sicurezza e di carico di rotture.

*Nozioni di disegno geometrico.* — Costruzioni di poligoni regolari - Costruzione dell'elisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica - Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi delle proiezioni ortogonali.

*Nozioni elementari di diritto e di statistica.*

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) problemi di aritmetica e geometria;

3) saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) copia con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici. Sviluppo di particolari;

5) saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

---

ALLEGATO *B*

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche; l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

*a*) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

*b*) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

*c*) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario o dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommando i bordi, ed apporranno un timbro a umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

---

ALLEGATO C

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1943-XXI, per il concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (4).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . . . . . . .
Indirizzo precedente (5) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . per posti di . . . . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14495/54213-2-12.1/1.3.1 dell'8 maggio 1943-XXI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/34963 in data 27 maggio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a indire un pubblico concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici per i quali sarà bandito a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno* 1943-XXI
*Registro n.* 1 *Uff. Risc. Ferrovie, foglio n.* 27. — CASABURI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

È aperto un concorso per esami e per titoli a 100 posti di alunno d'ordine degli uffici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartene alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del Ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al Liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di Scuola di avviamento professionale o di Scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) (Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 20 settembre 1943-XXI, la domanda di ammissione da loro firmata e

redatta su carta da bollo da L. 8 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gl'invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

3) di anni 4 per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (20 settembre 1943-XXI);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova degli uffici bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono tenuti peraltro a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

*b*) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 6 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gl'italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di aver presentato domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gl'invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

*c*) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 6 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano e quindi di nazionalità italiana, sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

*d*) certificato penale in carta da bollo da L. 18 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di

leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale, della Spagna o dell'attuale conflitto, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dalla autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra attuale;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4.

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° gennaio 1943-XXI, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gl'invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo con cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 6) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunziata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova degli uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianià di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) o sulla stenografia o sulla dattilografia debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei, dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di stenografia, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione, anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie

verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese, di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere tedesca, slovena e serbo-croata;

di 4 punti per la stenografia;

di 10 punti per la dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti stabiliti.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova degli uffici bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte nel precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

*b*) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

*c*) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

*d*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

*e*) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascita;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà.

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza, non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 100 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare l'idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 100 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 100.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spesa.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento italiano su tema dato.

2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVA ORALE.

*Italiano.* — Interrogaizoni sulla composizione scritta presentata dal candidato.

*Italiano.* — Interrogazioni sulla composizione scritta predi essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

*Geometria* - Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane. Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura delle superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

*Storia e geografia.* — Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII. La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità - La Triplice alleanza - L'Italia e il problema coloniale - La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia - Le più significative vittorie sul fronte italiano - La Rivoluzione fascista - Le realizzazioni più importanti del Regime - La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa (mari principali, coste, isole maggiori, catene montuose e fiumi principali, Stati e capitali - Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia) - Opere pubbliche principali dopo l'unificazione - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero - Itinerari di viaggio più notevoli - Territori italiani che non fanno parte del Regno - Italiani all'estero - Le colonie italiane e l'Impero - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

*Nozioni elementari di diritto pubblico.* — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del Lavoro.

*Nozioni di statistica.* — Concetto di statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - La metodologia statistica - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia; censimenti e classificazioni che ne derivano; cenni sui quozienti specifici; cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego - Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo - Le principali statistiche sulla vita economica nazionale con particolare riguardo all'Italia - Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.

---

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali di esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta

voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mez'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

*a*) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi genere;

*b*) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

*c*) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

*Alla Direzione generale delle ferrovie* **dello Stato**
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° giugno 1943-XXI per il concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli Uffici, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (4).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . . . . . .
Indirizzo precedente (5) . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) intenda essere esaminato e dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute alla prova di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2035)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6105543) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.